SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

10ª COMMISSIONE

(Lavoro, Emigrazione, Previdenza sociale)

MERCOLEDÌ 29 APRILE 1964

(13ª seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente MACAGGI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

« Modifiche agli articoli 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, in materia di assegni familiari » **(221)** (*D'iniziativa dei senatori Carelli ed altri*) **(Seguito della discussione e rinvio):**

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 162, 163
BERNARDINETTI 163
GATTO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale* 162
PEZZINI, *relatore* 163

« Autorizzazione della spesa di lire 400 milioni per completare il pagamento del sussidio straordinario di disoccupazione a favore dei lavoratori rimasti disoccupati in conseguenza dei danni causati da attacchi di peronospora tabacina » **(347)** (*D'iniziativa dei senatori Caponi ed altri*) **(Seguito della discussione e approvazione)** (1):

PRESIDENTE 158, 159, 161, 162
BERMANI, *relatore* 158
BITOSSI 160
CAPONI 159, 161
COPPO . . . . . *Pag.* 160
GATTO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale* . . . 158, 160, 161
PASQUATO 158, 159, 160, 162
VALSECCHI 159
VARALDO 160
ZANE 159

« Ripristino per la durata di un triennio della legge 27 febbraio 1958, n. 130, sulla assunzione obbligatoria dei profughi » **(457) (Discussione e approvazione):**

PRESIDENTE 163, 165, 166
BERNARDINETTI 165
CAGNASSO, *relatore* 163, 166
COPPO 165, 166
GATTO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale* 166
PEZZINI 166
TREBBI 166
VARALDO 166
ZANE 165

(1) Nel corso della discussione il titolo del disegno di legge è stato così modificato: « Autorizzazione della spesa di lire 466 milioni per completare il pagamento del sussidio straordinario di disoccupazione a favore dei lavoratori rimasti disoccupati in conseguenza dei danni causati da attacchi di peronospora tabacina »

TIPOGRAFIA DEL SENATO (900)

La seduta è aperta alle ore 10,35.

Sono presenti i senatori: Bera, Bermani, Bitossi, Boccassi, Brambilla, Cagnasso, Caponi, Coppo, Macaggi, Maggio, Pasquato, Pezzini, Rotta, Samaritani, Torelli, Trebbi, Valsecchi Pasquale e Varaldo.

A norma dell'articolo 25, ultimo comma, del Regolamento è presente il senatore Bernardinetti.

Interviene il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Gatto.

B R A M B I L L A , *Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Caponi ed altri: « Autorizzazione della spesa di lire 400 milioni per completare il pagamento del sussidio straordinario di disoccupazione a favore dei lavoratori rimasti disoccupati in conseguenza dei danni causati da attacchi di peronospora tabacina » (347)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Caponi, Gomez d'Ayala, Romano, Simonucci, Cassese, Vaccaro, Rendina, Secci, Conte, Kuntze, Carucci, Guanti, Tomasucci, Mencaraglia e Pellegrino: « Autorizzazione della spesa di lire 400 milioni per completare il pagamento del sussidio straordinario di disoccupazione a favore dei lavoratori rimasti disoccupati in conseguenza dei danni causati da attacchi di peronospora tabacina ».

Come gli onorevoli colleghi ricordano, nella seduta del 23 aprile la discussione del presente disegno di legge venne rinviata al fine di trasmettere l'emendamento del senatore Caponi, sostitutivo dell'articolo 3, alla Commissione finanze e tesoro, perchè questa potesse pronunciarsi sull'idoneità della copertura ivi indicata.

Posso ora comunicare agli onorevoli senatori che la Commissione finanze e tesoro, esaminato tale emendamento, ha dichiarato di non opporsi all'ulteriore corso del provvedimento, subordinatamente all'accoglimento del suddetto emendamento da parte della Commissione di merito.

P A S Q U A T O . Desidero in primo luogo esprimere tutto il mio favore e tutta la mia simpatia nei confronti di questi lavoratori rimasti disoccupati in conseguenza dei danni causati alla coltura del tabacco dalla peronospora tabacina: gradirei, però, che il Ministero accertasse con esattezza quali di questi lavoratori in quel periodo hanno ugualmente lavorato e quali no, al fine di evitare di concedere contributi suppletivi anche a coloro che hanno avuto altre occupazioni e che, quindi, non si sono venuti a trovare in condizione di bisogno.

Il principio, tuttavia, che mi offende maggiormente è quello di insistere nel prelevare dei fondi da una Cassa che deve operare in un altro settore: gli operai dell'industria, infatti, pagano per questa Cassa pesanti contributi, e ritengo pertanto impossibile attingere a quei fondi per beneficiare una categoria di lavoratori che non paga i contributi e che non ha, quindi, nessun titolo per concorrere a quel riparto.

Secondo il mio parere, adottando certi criteri tutto il sistema previdenziale va per aria! Se vi sono dei margini di utili, aumentiamo le integrazioni, ovvero riduciamo i contributi, ma non andiamo assolutamente a prelevare dei fondi per utilizzarli a favore di altre categorie!

G A T T O , *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Ma anche questi lavoratori sono considerati dipendenti dell'industria.

P A S Q U A T O . Non pagano, però, i contributi alla Cassa integrazione guadagni e pertanto questa non può intervenire in loro favore.

B E R M A N I , *relatore.* In tal caso, si è commesso uno sbaglio anche con la legge 21 dicembre 1961, n. 1371, che ha disposto la concessione del sussidio straordinario di disoccupazione! Infatti, il presente disegno

di legge tende solo a completare il pagamento di tale sussidio, dal momento che la somma stanziata nel primo provvedimento si è rivelata insufficiente. Le operaie e gli operai interessati hanno ricevuto un primo ed un secondo acconto; è ovvio e legittimo che ricevano anche il saldo.

P A S Q U A T O . Se si è sbagliato in quella occasione non è certo colpa mia!

C A P O N I . Ritengo che il senatore Pasquato in linea di principio abbia ragione quando afferma che non è giusto che una categoria paghi per un'altra: vorrei tuttavia far notare anche io all'onorevole collega che già una prima volta, quando si decise di andare incontro alla situazione dei lavoratori del tabacco con un sussidio straordinario di disoccupazione, si fece appello a tale Cassa. La somma stanziata — come ha già rilevato il senatore Bermani — non è stata sufficiente a completare il pagamento, per cui si manifesta la necessità di un secondo stanziamento.

Si tratta evidentemente di un evento straordinario, che ci dobbiamo augurare non si ripeta più, per cui vorrei pregare il senatore Pasquato di non insistere nella sua opposizione al presente disegno di legge.

Io non so per quale motivo il legislatore non abbia considerato industriali i concessionari che lavorano la foglia del tabacco allo stato secco e non li abbia, quindi, sottoposti ai contributi. Ma se i datori di lavoro non pagano i contributi alla Cassa per l'integrazione guadagni degli operai dell'industria, non è giusto che ci rimettano gli operai!

Z A N E . Nel corso della precedente seduta mi sono permesso di chiedere se non fosse il caso di sottoporre l'emendamento presentato dal senatore Caponi al parere della 9ª Commissione.

Vorrei sapere se la 9ª Commissione si è espressa su tale emendamento o se almeno si è espressa sul testo originario del disegno di legge.

P R E S I D E N T E . La Presidenza del Senato ha affidato il disegno di legge alla deliberazione della nostra Commissione, previo parere delle Commissioni finanze e tesoro e agricoltura; non è previsto il parere della Commissione industria.

Z A N E . A me pare, comunque, che sarebbe stato opportuno chiedere anche il parere della 9ª Commissione.

V A L S E C C H I . Mi dichiaro favorevole all'approvazione del presente disegno di legge, in quanto — come giustamente ha fatto osservare il senatore Bermani — si tratta semplicemente di completare il pagamento di un sussidio straordinario di disoccupazione.

Vorrei, però, pregare gli onorevoli colleghi del gruppo comunista di non trasformare una Commissione del Senato in una commissione sindacale: noi ci occupiamo ben volentieri del problema delle tabacchine e siamo disposti ad aiutarle in questo particolare momento di bisogno, pur tuttavia è necessario tener presente che non vi è soltanto il loro problema da risolvere, ma vi sono da risolvere i problemi di migliaia di altri lavoratori, ad esempio quelli che lavorano all'estero! A questo proposito, mi sono appunto permesso di proporre al Ministro del lavoro un sistema di copertura del periodo di disoccupazione dei lavoratori all'estero e gradirei sapere a che punto si trova l'esame della proposta stessa.

Noi dobbiamo vedere il mondo dei lavoratori nel suo complesso e non possiamo creare delle sperequazioni tra i vari settori, per cui, pur confermando il mio voto favorevole, raccomando alla Commissione di non soffermarsi eccessivamente su questi piccoli problemi.

P A S Q U A T O . Quando ci si trova di fronte a certe necessità è la collettività che deve provvedere. In altre parole è lo Stato che deve trovare i mezzi e non una categoria diversa da quella interessata!

Sono state sbagliate le previsioni? Il Governo, in tal caso, non ha che da aggiungere un'altra somma a quella precedentemente stanziata e che si è rivelata insufficiente!

Non vedo come sia possibile allontanarsi da princìpi così semplici e basilari!

V A R A L D O . Ma già con la legge 21 dicembre 1961, n. 1371, una parte dei fondi necessari venne prelevata dalla Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria.

P A S Q U A T O . Si commise un errore anche in quella occasione!

La categoria provvede alle necessità dei suoi aderenti, mentre la collettività deve provvedere per tutti coloro che non hanno mezzi sufficienti come categoria. Se ci si allontana da questi princìpi non vi è sistema che possa resistere!

B I T O S S I . E alla collettività i mezzi chi glieli dà?

P A S Q U A T O . Tutti noi contribuenti!

C O P P O . Io ritengo che si tratti soltanto di un problema di coerenza. Nel 1961 venne concesso un sussidio straordinario a favore dei lavoratori rimasti disoccupati in conseguenza dei danni causati da attacchi della peronospora tabacina che colpì, se non erro, in modo particolare la zona di Lecce ed alcune zone dell'alta Umbria. Il provvedimento che si adottò in quella occasione fu estremamente stiracchiato, tanto che dopo aver provveduto con la somma stanziata ai primi acconti non fu possibile completare il pagamento del sussidio.

Si tenga presente, inoltre, come è stato già rilevato dal senatore Varaldo, che una parte di quei fondi venne prelevata dalla Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria. Non vedo, pertanto, la necessità di una discussione così impegnativa su un disegno di legge che serve soltanto per completare un provvedimento già approvato.

P A S Q U A T O . Troverei molto più logico che pagassero, ad esempio, coloro che consumano il tabacco, i fumatori!

C O P P O . In tal caso avrebbero dovuto pagare anche per il primo stanziamento: l'errore, eventualmente, sta non in questo provvedimento, ma nel precedente!

G A T T O , *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Devo richiamarmi, anzitutto, alle riserve espresse dal Governo appena fu preso in esame il presente disegno di legge: si trattava di riserve unicamente concernenti la funzione che i sussidi straordinari di disoccupazione hanno in sè, quella cioè di venire incontro in un dato momento ad una situazione economica prodottasi per una determinata categoria, per cause naturali indipendenti dalla volontà dei datori di lavoro e dei lavoratori stessi. Le riserve, quindi, non vennero fatte, nè potevano essere fatte, sulla attribuzione della spesa prevista, in quanto i lavoratori oggetto del presente provvedimento sono considerati dipendenti dell'industria e, pertanto, nessun ostacolo di carattere formale o sostanziale di questo tipo poteva venire avanzato.

Venne anche detto dal Governo nella prima seduta in cui ci si occupò di questo progetto che il titolo di credito della categoria restava impregiudicato e che quei lavoratori, indipendentemente da un provvedimento di legge, potevano sempre vantare un credito nei confronti dell'Istituto nazionale della previdenza sociale. Il Parlamento, infatti, deliberò la spesa nella misura che venne indicata allora dall'Istituto della previdenza sociale.

Ora, di fronte ad un disegno di legge che tende ad integrare il primo stanziamento, il Governo ha detto che non aveva obiezioni da fare circa la possibilità di attingere a fondi diversi, circa la possibilità, cioè, che una parte della spesa fosse attinta dagli utili di gestione dell'Azienda di Stato dei tabacchi. La Commissione finanze e tesoro, però, ha escluso che si potesse ritenere valida tale indicazione di copertura, perchè si tratta di utili eventuali e perchè in realtà gli utili dell'Azienda si devono considerare come una delle entrate normali dello Stato. Per quanto riguarda, invece, il prelievo dalla Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria la risposta della Commissione finanze e tesoro è stata positiva, con delle riserve, però, in considerazio-

ne della delicata funzione della Cassa nell'attuale congiuntura.

Tuttavia il Governo ritiene che un prelievo di 466 milioni (tale sarebbe l'esatta entità della spesa secondo i calcoli degli uffici del Ministero del lavoro) è ammissibile a carico della Cassa integrazioni, in considerazione della consistenza degli avanzi di gestione della Cassa stessa. Si ritiene invece impossibile un prelievo a carico della gestione dell'assicurazione involontaria, come, in via subordinata, è stato suggerito dal senatore Caponi.

Il Governo, infine, esprime parere contrario all'articolo 2 del disegno di legge per le ragioni già dette nel corso delle precedenti sedute e per l'impossibilità di una esatta valutazione della spesa che quella norma importerebbe.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

È autorizzata la spesa di 400 milioni di lire da iscriversi nel bilancio del Ministero per il lavoro e la previdenza sociale per l'esercizio 1963-64 e da versarsi all'I.N.P.S. per completare il pagamento del sussidio straordinario di disoccupazione stabilito con la legge 21 dicembre 1961, n. 1371, a favore dei lavoratori rimasti disoccupati in conseguenza dei danni causati da attacchi di peronospora tabacina.

G A T T O , *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Gli uffici del Ministero hanno calcolato, come già detto, che la spesa ascenderebbe a 466 milioni.

Propongo pertanto un emendamento tendente a sostituire le parole: « 400 milioni » con le altre: « 466 milioni ».

P R E S I D E N T E . Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento proposto dal Governo.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 1 quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(*È approvato*).

Art. 2.

Il diritto al sussidio straordinario di disoccupazione s'intende maturato per l'intero periodo sussidiabile stabilito per ogni singola Provincia con il decreto 5 gennaio 1962 del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in virtù dell'articolo 3 della legge 21 dicembre 1961, n. 1371, anche nel caso che il lavoratore, nelle campagne di lavorazione del biennio precedente, in media, è risultato occupato per un numero di giorni inferiore al medesimo a causa di malattia, infortunio, maternità o di altro evento non imputabile alla sua volontà.

Come gli onorevoli colleghi hanno sentito, il Governo propone la soppressione dell'articolo.

C A P O N I . Per non frapporre ostacoli all'approvazione del provvedimento, non insisto su questo articolo. Vorrei, però, ribadire, in linea di principio, che sarebbe stato opportuno il suo inserimento nel disegno di legge, per tener conto della particolare situazione di certi lavoratori, come ebbi a spiegare dettagliatamente nel corso delle precedenti sedute.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento soppressivo dell'intero articolo 2, proposto dal Governo.

(*È approvato*).

Art. 3.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge viene fatto fronte: per 200 milioni da prelevare sull'avanzo di gestione del bilancio finanziario 1963-64 dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato; per 200 milioni con un prelievo di pari importo da effettuare dall'I.N.P.S. a carico della gestione della Cassa per l'integrazione dei

guadagni degli operai dell'industria a favore della gestione dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione della presente legge.

Il senatore Caponi propone un emendamento tendente a sostituire il primo comma con il seguente:

« All'onere derivante dall'attuazione della presente legge viene fatto fronte con un prelievo di pari importo da effettuare dall'Istituto nazionale della previdenza sociale a carico della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria a favore della gestione dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 3 quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(*È approvato*).

In relazione alla modifica introdotta nel testo il titolo del disegno di legge dovrebbe essere così modificato:

« Autorizzazione della spesa di lire 466 milioni per completare il pagamento del sussidio straordinario di disoccupazione a favore dei lavoratori rimasti disoccupati in conseguenza dei danni causati da attacchi di peronospora tabacina ».

Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

P A S Q U A T O . Dichiaro che voterò contro il disegno di legge per i motivi precedentemente esposti.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(*È approvato*).

Seguito della discussione e rinvio del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Carelli ed altri: « Modifiche agli articoli 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, in materia di assegni familiari » (221)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Carelli, Bernardinetti e Angelilli: « Modifiche agli articoli 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, in materia di assegni familiari ».

Come gli onorevoli colleghi ricordano, la discussione del disegno di legge nella seduta precedente venne rinviata al fine di consentire l'acquisizione di ulteriori notizie circa il maggiore onere che verrebbe a gravare sulla gestione I.N.P.S. in conseguenza del provvedimento in esame.

G A T T O , *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Desidero comunicare agli onorevoli commissari che, da un primo esame, appare che è assolutamente impossibile accertare l'esatto ammontare della spesa, in quanto si dovrebbe risalire da un primo numero, facilmente rilevabile, di vedove e di orfani di guerra, al numero delle vedove e degli orfani di guerra che sono a carico di un lavoratore loro familiare; sarebbe poi necessario determinare l'onere per ogni singolo, e quindi la spesa complessiva.

Ora, l'unico dato che è possibile accertare è quello delle domande di assegni familiari per vedove ed orfani di guerra presentate e non accolte. Una domanda in questo senso è stata rivolta all'Istituto nazionale della previdenza sociale.

A parere del senatore Bernardinetti, uno dei presentatori del disegno di legge, altre indicazioni possono essere date dall'Opera nazionale vedove ed orfani di guerra.

Prego, quindi, il senatore Bernardinetti di volerci fare avere questi dati, che saranno integrati con quelli che ci perverranno da parte della Previdenza sociale. In tal modo sarà possibile stabilire una presunzione di spesa.

B E R N A R D I N E T T I . Non ho nulla in contrario a fornire i dati richiesti dall'onorevole Sottosegretario, in quanto si tratta di elementi che si possono avere dall'Opera nazionale orfani di guerra e dalla Direzione generale delle pensioni di guerra; dal primo Ente per quanto riguarda gli orfani e dal secondo per quanto riguarda il numero delle vedove titolari di pensioni indirette di guerra.

Dal momento, però, che il disegno di legge si riduce a modestissime proporzioni, si potrebbe anche proseguire la discussione. Mi rimetto, comunque, alle decisioni che la Commissione riterrà di prendere.

P E Z Z I N I , *relatore*. Vorrei far presente che è del tutto inutile, a mio avviso, proseguire nella discussione del disegno di legge fintanto che non avremo i dati da comunicare alla Commissione finanze e tesoro, la quale si è riservata di esprimere il suo parere in attesa degli accertamenti sulla spesa.

Prego, pertanto, l'onorevole Presidente che a mano a mano che i dati in questione perverranno, li trasmetta alla Commissione finanze e tesoro, in modo che questa possa esprimere il proprio parere nel più breve tempo possibile.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, rinvio ad altra seduta il seguito della discussione del disegno di legge, per consentire l'esatto accertamento dell'onere che verrebbe a gravare sull'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Ripristino per la durata di un triennio della legge 27 febbraio 1958, numero 130, sulla assunzione obbligatoria dei profughi » (457)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Ripristino per la durata di un triennio della legge 27 febbraio 1958, n. 130, sulla assunzione obbligatoria dei profughi ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

C A G N A S S O , *relatore*. Onorevole Presidente, onorevole Sottosegretario di Stato, onorevoli colleghi, non è senza una certa perplessità che mi accingo ad assolvere al compito di riferire sul disegno di legge in esame, disegno di legge che contempla il ripristino per la durata di un triennio della legge 27 febbraio 1958, n. 130, riguardante l'assunzione obbligatoria dei profughi.

I motivi di questa mia perplessità sono dovuti principalmente al fatto che è la prima volta che io assolvo al compito di relatore. In questa mia naturale perplessità mi è di conforto, oltre che la certezza della benevolenza dei colleghi, il pensiero che questo disegno di legge non presenta motivi di particolare difficoltà.

Si tratta, in sostanza, della proroga di una legge che era stata votata all'unanimità e, se non vado errato, sempre all'unanimità era stata prorogata già una volta. È un provvedimento, quindi, che si raccomanda da sè: sarà forse per questo motivo che il nostro Presidente ha avuto la benevolenza di affidarne la relazione al sottoscritto, relazione che sarà brevissima e che mi pare naturale e spontaneo iniziare con quattro interrogativi.

Primo: quali gli scopi che si è prefissa la legge 27 febbraio 1958, n. 130? Secondo: detta legge è stata sin qui efficiente nella realizzazione degli scopi prefissi? Terzo: a circa sei anni di distanza dalla sua primitiva promulgazione, se ne deve ritenere utile la proroga o non è legittimo il dubbio che chi non ha saputo approfittarne e nonostante la più che favorevole congiuntura si trova tuttora disoccupato deve attribuire questo fatto esclusivamente alla propria indolenza? Quarto ed ultimo interrogativo: la legge non ha forse dato luogo a qualche inconveniente e non potrebbero questi essere opportunamente corretti in occasione della proroga?

Al primo interrogativo si può rispondere brevissimamente che lo scopo che si prefiggeva la legge che siamo chiamati a prorogare era innanzitutto quello di facilitare l'inserimento nella vita produttiva della nazione, procurando loro un onesto e dignito-

so lavoro, di quei nostri connazionali, giuliani o dalmati, che hanno dovuto lasciare la loro terra nativa, questa essendo stata ceduta allo Stato jugoslavo con il trattato di pace, e di quegli altri connazionali che, in seguito ad eventi indipendenti dalla loro volontà, hanno dovuto abbandonare i territori africani che essi si erano ormai abituati a considerare loro seconda patria.

Alla seconda domanda, se cioè si siano raggiunte le finalita previste dalla legge, io credo si possa rispondere in senso assolutamente positivo. Grazie a quanto disposto dalla legge, che equiparava le diverse categorie dei profughi agli invalidi sia di guerra che di servizio, disponendone l'assunzione, nella misura del 10 per cento, da parte delle ditte con oltre 50 dipendenti, un notevole numero di profughi riusciva a trovare una decorosa sistemazione, con piena soddisfazione loro e dei datori di lavoro. Da informazioni assunte presso la benemerita Opera per l'assistenza ai profughi giuliani e dalmati, che con lodevole senso di civismo attende pure all'assistenza dei profughi dai territori africani, si sono avuti a tutt'oggi 31.860 collocamenti di giuliani e dalmati e 7.208 di provenienti da altre zone.

Alla terza domanda, se a sei anni di distanza dalla promulgazione della legge debba ritenersene utile una proroga, credo si possa ancora rispondere in senso affermativo.

Se lusinghieri e positivi sono stati i risultati ottenuti, come lo dimostra il notevole numero di profughi che grazie alla legge sono riusciti ad avere una buona sistemazione, molto ancora rimane da fare, perchè non tutti i profughi hanno potuto beneficiare delle agevolazioni. Sono infatti rimpatriati, dopo la scadenza della legge, ben 6.294 connazionali. Inoltre i centri di raccolta ospitano ancora 12.500 profughi, di cui 6.896 giuliano-dalmati. A questo numero vanno aggiunti tutti i profughi disoccupati che non si trovano nei centri di raccolta e coloro che continuano ad affluire dai territori africani e dalla Zona B dell'ex Territorio di Trieste.

Per sistemare convenientemente questi nostri connazionali già così duramente provati, ad evitare disparità di trattamento nei confronti di appartenenti ad una stessa categoria, è necessario che le norme sull'assunzione obbligatoria vengano ripristinate.

Questo provvedimento non costituirà onere alcuno per i datori di lavoro: la legge infatti agisce soltanto nel caso in cui si verifichino nuove assunzioni. Nei riguardi, poi, dello Stato questo provvedimento non solo non costituisce onere alcuno, ma rappresenta addirittura uno sgravio delle sue finanze, non dovendosi più provvedere al sostentamento dei profughi una volta che questi sono riusciti a trovare un'occupazione.

Venendo infine all'ultimo interrogativo che mi sono posto, cioè se la legge che stiamo per prorogare non abbia dato luogo a qualche inconveniente, dirò che, secondo il mio modesto parere, o meglio secondo il parere di altre categorie che unitamente ai profughi sono interessate al collocamento obbligatorio, questa legge avrebbe effettivamente dato luogo a qualche inconveniente, inconveniente a dire il vero già rilevato nella discussione avvenuta in seno a questa Commissione nella passata legislatura in occasione della prima proroga. In quella occasione diversi commissari rilevarono che, rientrando i profughi in quel 10 per cento di posti riservato agli invalidi di guerra ed ai mutilati per servizio, questi ultimi ne subivano un notevole sacrificio.

Sottolineava precisamente il senatore Fiore: « Sia ben chiaro, quindi, che il sacrificio dell'occupazione obbligatoria, sacrificio di solidarietà e di fratellanza verso i profughi, sarà fatto esclusivamente dai mutilati ed invalidi di guerra: non vi è sacrificio nè da parte dei datori di lavoro, nè da parte del Governo, poichè l'occupazione dei profughi viene stabilita nell'ambito dell'aliquota fissata per i mutilati ed invalidi di guerra.

Ora, non vi è chi non veda che mentre i datori di lavoro e le stesse amministrazioni dello Stato e di enti pubblici sono restii ad assumere invalidi di guerra e mutilati per servizio, perchè l'invalido non può rendere come una persona in piena efficienza, meno restii sono invece quando si tratti di assumere profughi. Posti nell'alternativa di coprire l'aliquota dell'occupazione obbliga-

toria con dei profughi oppure con dei mutilati di guerra o per servizio, naturalmente propendono per i primi a danno di queste ultime categorie, creando in queste un senso di malcontento ».

Di questo malcontento si è fatta autorevole interprete l'Unione nazionale mutilati per servizio, che ha fatto pervenire a ciascuno di noi un *pro memoria*, che documenta come il collocamento obbligatorio dei profughi abbia arrestato quasi totalmente il collocamento degli invalidi per servizio. Categoria, questa, che riceve un doloroso incremento di oltre 5.000 unità l'anno, costituite per lo più da giovani invalidi che chiedono disperatamente di essere collocati. Costoro, a mezzo della loro Unione nazionale, hanno fatto pervenire a tutti noi la proposta di un articolo aggiuntivo, che, se accolto, potrebbe, a parere dei proponenti, ovviare agli inconvenienti lamentati. Questo articolo aggiuntivo tende a limitare il collocamento dei profughi ad un quinto dei posti disponibili per gli invalidi civili e di guerra.

Onorevoli colleghi, mentre modestamente vi raccomando l'approvazione di questo disegno di legge, mi permetto di sottoporre al giudizio del rappresentante del Governo e vostro se non sia il caso di esaminare il suggerimento che ci viene dall'Unione nazionale mutilati per servizio, categoria alla quale, come a quella dei profughi, deve andare tutta quanta la nostra umana e cristiana solidarietà.

P R E S I D E N T E . Ringrazio il senatore Cagnasso per la diligente ed encomiabile relazione.

C O P P O . Anch'io mi compiacio con il relatore per la sua esposizione chiara e precisa.

A mio avviso, non sussistono particolari difficoltà per la riapertura dei termini per l'assunzione obbligatoria dei profughi; quindi mi dichiaro senz'altro favorevole al disegno di legge.

Voglio fare solo un appunto sulla formulazione del secondo comma dell'articolo 2, dove si parla di « licenziamenti dovuti a giusta causa ».

Osservo che il criterio della giusta causa per il licenziamento è molto discusso e non è contemplato, normalmente, dalla nostra legislazione. Mi sembra, quindi, che l'articolo 2 introduca un concetto di cui nessuno sa quali saranno le conseguenze. Quale è la « giusta causa » per i licenziamenti? Non esiste, nel nostro ordinamento giuridico, un criterio al quale richiamarsi. L'espressione è usata, forse, in senso generico. Ma se un dipendente ruba, è evidente che lo si può licenziare!

Z A N E . Dopo la diligente relazione del collega Cagnasso, io non posso che convenire con lui sull'opportunità di accogliere questo disegno di legge.

Nelle passate legislature mi occupai del problema quale relatore, e ricordo che si dettò tutto un complesso di disposizioni legislative a favore dei profughi.

Adesso sarei tentato di chiedere una discussione congiunta del disegno di legge numero 457, sul quale ha riferito or ora il senatore Cagnasso, e del disegno di legge n. 328, sul quale dovrei riferire io.

Il disegno di legge n. 328, che peraltro è assegnato a noi in sede referente, riguarda provvedimenti a favore delle vedove e degli orfani di guerra.

Mi guardo bene dal porre il problema se sia possibile o meno una discussione congiunta dei due disegni di legge, anche se entrambi dettano norme per le assunzioni obbligatorie.

Mi limito solo a segnalare che, ad un certo momento, dovremo affrontare anche il disegno di legge a favore delle vedove e degli orfani di guerra.

Quanto al disegno di legge in esame — al quale mi dichiaro pienamente favorevole — osservo che i rilievi del senatore Coppo hanno un fondamento. Ricordo però che la norma è già nella legge originaria, per cui non so se sia il caso di correggerla in questa occasione.

B E R N A R D I N E T T I . Ringrazio il collega Zane che ha voluto accennare al disegno di legge n. 328, di iniziativa mia e di altri colleghi. Mi permetto, signor Presi-

dente, di affermare che se il disegno di legge di iniziativa governativa oggi in esame, ha un fondamento di giustizia, anche l'altro disegno di legge, di iniziativa parlamentare, è altrettanto giusto e di identico valore morale. Infatti, se il disegno di legge governativo provvede a favore dei profughi in considerazione dei disagi che hanno subito per la guerra, il nostro disegno di legge viene incontro proprio alle persone che portano il maggior peso della guerra: le vedove e gli orfani, coloro, cioè, cui è mancato colui che avrebbe potuto dare non solo un aiuto materiale ma un sostegno morale.

Per queste considerazioni vorrei chiedere alla cortesia dei colleghi della 10ª Commissione se non ritengano opportuno, considerando l'importanza e l'urgenza del nostro disegno di legge n. 328, facilitarne l'*iter*, chiedendo al Presidente del Senato che il disegno di legge stesso sia assegnato loro in sede deliberante.

V A R A L D O . Per quanto riguarda un'eventuale discussione congiunta dei due disegni di legge, dico subito che non sono favorevole, perchè non vedo alcun collegamento tra i due provvedimenti.

Aggiungo ancora che sono contrario all'emendamento presentato dal relatore, perchè la questione dell'assunzione dei mutilati e invalidi per servizio non riguarda questo disegno di legge.

P E Z Z I N I . Sono d'accordo con il collega Varaldo. Preoccupiamoci ora della proroga dell'assunzione obbligatoria dei profughi e non usciamo da questo campo.

Semmai, certi inconvenienti si possono superare in via amministrativa con una circolare del Ministero del lavoro.

T R E B B I . Anche la nostra parte politica è favorevole al ripristino delle disposizioni relative all'assunzione obbligatoria dei profughi, anche se è vero che il numero dei profughi risulta in sensibile diminuzione. Bisognerebbe forse analizzare più profondamente i dati che ci ha portato il relatore per vedere quali sono le ragioni per cui dodicimila profughi sono ancora nei campi di raccolta e non hanno trovato occupazione. Bisognerebbe sapere a quali categorie appartengono i profughi che rientrano oggi da altri Paesi. Perchè rientrano certi lavoratori, certi imprenditori?

C O P P O . È meglio non indagare troppo!

T R E B B I . Questo forse è vero, ma non indagare è una posizione rinunciataria. Comunque — ripeto — siamo anche noi del parere di approvare la proroga.

Una certa perplessità abbiamo relativamente all'emendamento. Conosciamo, inoltre, gli inconvenienti cui hanno dato luogo in passato le disposizioni sull'assunzione dei profughi, inconvenienti che il relatore ha ricordato e che sono stati sottolineati dall'Associazione invalidi per servizio.

Non è facile evitare una scelta a favore degli elementi più validi e a danno di quelli menomati fisicamente, che non possono dare il massimo rendimento. Siamo quindi d'accordo col collega Pezzini che si cerchi di risolvere il problema in via amministrativa, cioè che sia il Governo a richiamare i datori di lavoro ad una più equa ripartizione delle assunzioni tra le varie categorie.

G A T T O , *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Si potrebbe trasformare l'emendamento in un ordine del giorno che inviti il Governo a impartire disposizioni affinchè non ci siano sperequazioni fra le diverse categorie.

C A G N A S S O , *relatore.* Sono d'accordo anch'io nel trasformare l'emendamento — che d'altronde io non avevo presentato formalmente, ma solo accennato — in raccomandazione al Governo.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Le disposizioni concernenti l'assunzione obbligatoria al lavoro dei profughi dei ter-

ritori ceduti allo Stato jugoslavo con il trattato di pace e della zona B del territorio di Trieste e delle altre categorie di profughi previste dalla legge 27 febbraio 1958, n. 130, e successive modificazioni sono richiamate in vigore per un triennio dal giorno successivo a quello di pubblicazione della presente legge.

Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano altresì ai rimpatriati contemplati dalla legge 25 ottobre 1960, numero 1306, e dalla legge 25 febbraio 1963, n. 319.

(*È approvato*).

Art. 2.

Sono convalidate le assunzioni degli appartenenti a tutte le categorie di profughi e rimpatriati eventualmente effettuate ai sensi dell'articolo 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 130, e successive modificazioni nel periodo di tempo intercorrente tra il 12 marzo 1963 e la data di entrata in vigore della presente legge.

I profughi ed i rimpatriati, comunque assunti da privati datori di lavoro nel predetto periodo di tempo, debbono essere mantenuti in servizio almeno per due anni a decorrere dalla data di assunzione, salvo i casi di licenziamento dovuti a giusta causa o a cessazione dell'attività dell'azienda.

(*È approvato*).

I senatori Cagnasso, Trebbi e Pezzini hanno presentato il seguente ordine del giorno:

« La Commissione lavoro e previdenza sociale del Senato, mentre approva il disegno di legge n. 457, invita il Governo a voler emanare precise istruzioni ai propri uffici periferici affinchè nell'assunzione dei soggetti previsti dal provvedimento medesimo siano osservate eque proporzioni a favore delle categorie degli invalidi e mutilati per servizio ».

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti l'ordine del giorno, che è accettato dal Governo.

(*È approvato*).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(*È approvato*).

La seduta termina alle ore 11,50.

Dott MARIO CARONI
Direttore gen dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari